



Bruxelles, 3.3.2017
COM(2017) 110 final

2017/0046 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(terzo pacchetto Energia)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE per integrare il "terzo pacchetto Energia" nell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE"). Gli atti giuridici pertinenti sono i seguenti:

1. regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia,
2. regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003,
3. regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005,
4. regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
5. direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE,
6. direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE,
7. decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale,
8. decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

Ciò riguarda tutte le politiche nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché le politiche di accompagnamento e orizzontali specificate nell'accordo SEE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, sull'articolo 62 e sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione, in collaborazione con il SEAE, al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente:

l'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

• Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno.

• Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto

Nell'ambito della preparazione del terzo pacchetto Energia, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto al fine di valutare le opzioni strategiche per il completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità. Tale valutazione prevedeva anche una consultazione dei soggetti interessati: in quest'ambito organizzazioni con sede in 19 paesi hanno compilato

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

339 questionari, a cui si aggiungono altri 73 questionari inviati da organizzazioni non riconducibili ad un determinato paese.

L'allegata decisione del Comitato misto SEE mira unicamente a estendere il sistema attuale agli Stati EFTA-SEE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)². Il loro contributo finanziario sarà in linea con l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SEE, a norma del quale il contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE che deriva dalla loro partecipazione alle attività dell'UE è determinato da un fattore di proporzionalità. I contributi degli Stati EFTA-SEE sono aggiunti alle linee del bilancio UE corrispondenti alle attività in questione. Va sottolineato che le entrate aggiuntive in questo contesto non determinano un aumento del personale dell'Agenzia.

5. ALTRI ELEMENTI

Tutte le disposizioni fondamentali del terzo pacchetto Energia che comportano diritti e obblighi reciproci devono essere integrate nell'accordo SEE. La parte EFTA ha chiesto i seguenti adattamenti.

Partecipazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia, di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori senza diritto di voto.

Dato che alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA non saranno concessi diritti di voto nel comitato dei regolatori dell'Agenzia, gli Stati EFTA non trasferiscono competenze all'Agenzia per l'adozione di decisioni. Visto che gli Stati EFTA non possono essere soggetti a una decisione dell'Agenzia, occorre un meccanismo alternativo. All'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni destinate alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA si basano su progetti preparati dall'Agenzia. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'Agenzia garantiscono la coerenza delle decisioni su questioni simili attraverso la collaborazione e gli scambi di opinioni fra di esse. L'Agenzia ha pertanto il diritto di partecipare pienamente ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e viceversa.

Il principio generale del meccanismo è che l'Autorità di vigilanza EFTA emetterà decisioni vincolanti per le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA nei casi in cui l'Agenzia è autorizzata ad emettere decisioni vincolanti nell'UE. Il meccanismo garantirà una soluzione equilibrata.

² Di seguito "l'Agenzia".

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste, all’occorrenza, l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

Nel preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l’Agenzia informa l’Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all’Agenzia. In tal caso, l’Agenzia valuta l’opportunità di preparare un nuovo progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l’Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA, l’Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l’Autorità di vigilanza EFTA.

In caso di disaccordo fra l’Agenzia e l’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l’applicazione di queste disposizioni, il direttore dell’Agenzia e il Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell’urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il direttore dell’Agenzia o il Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle Parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell’articolo 111 dell’accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell’articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell’8 febbraio 1994, relativa all’adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una Parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una Parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all’articolo 5 o all’articolo 111 dell’accordo SEE.

Esempi di motivazioni e soluzioni proposte nei singoli atti giuridici

Direttiva 2009/72/CE

Articolo 44, paragrafo 2 – “piccoli sistemi isolati” e deroghe

Motivazione

Islanda: attualmente l’Islanda è considerata un piccolo sistema isolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 26, della precedente direttiva sull’energia elettrica (direttiva 2003/54/CE). La deroga prevista dall’articolo 15 di tale direttiva si applica pertanto all’Islanda.

L’Islanda è considerata un sistema isolato anche ai sensi della nuova direttiva sull’energia elettrica (direttiva 2009/72/CE), poiché non ha connessioni transfrontaliere. L’attuale consumo di energia elettrica dell’Islanda è superiore a quello corrispondente a un piccolo sistema isolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 26, della direttiva 2009/72/CE. Il suo consumo annuo è attualmente di circa 17 TWh, mentre la soglia per i piccoli sistemi isolati è di 3 TWh nel 1996. Tuttavia, la parte del

sistema che rifornisce le famiglie e la piccola industria è ancora di dimensioni relativamente limitate, poiché vi sono in tutto circa 320 000 abitanti e 124 000 famiglie che, insieme alla piccola industria, consumano circa il 20% della produzione complessiva di energia elettrica. Il sistema è pertanto composto da piccoli gestori del sistema di distribuzione, con un numero di dipendenti relativamente modesto, e dalla gestione di una rete relativamente piccola, una situazione identica a quella di cui alla direttiva 2003/54/CE. È quindi ancora valida la considerazione che, in caso di seri problemi per la gestione di questi sistemi, dopo l'entrata in vigore della direttiva dovrebbe essere possibile chiedere una deroga alle disposizioni pertinenti come consentito all'Islanda dalla direttiva 2003/54/CE. Questo significa che la possibilità di derogare agli articoli 26, 32 e 33 di cui può beneficiare Malta dovrebbe essere concessa anche all'Islanda.

Attualmente il gestore del sistema di trasmissione in Islanda è giuridicamente e funzionalmente separato in conformità della direttiva 2003/54/CE. Nelle circostanze attuali, la separazione della proprietà del gestore del sistema di trasmissione in Islanda risulterebbe problematica. Per questo motivo dovrebbe essere concessa anche all'Islanda la deroga all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE di cui beneficiano Cipro, Lussemburgo e/o Malta.

Liechtenstein: il Liechtenstein beneficia attualmente di una deroga alle disposizioni sulla separazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE. Questo è dovuto alle specificità del Liechtenstein, che è un paese molto piccolo ma altamente industrializzato con circa 36 000 abitanti, 14 000 famiglie e 33 000 luoghi di lavoro, e alla situazione particolare del suo mercato dell'energia elettrica.

Il Liechtenstein ha un'unica impresa elettrica, LKW, che ha accesso solo a una connessione a 110kV con l'Austria e a tre connessioni a 110kV con la Svizzera. LKW rifornisce circa 18 300 clienti finali e funge da normale gestore di un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72/CE.

Nelle circostanze attuali, la separazione del gestore del sistema di trasmissione in Liechtenstein risulterebbe sproporzionata, specie se si tiene conto dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE, secondo il quale la separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione non è obbligatoria se vi sono meno di 100 000 clienti allacciati o se vengono riforniti piccoli sistemi isolati. Pertanto, l'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE non si applica al Liechtenstein.

Testo di adattamento proposto

Articolo 44, paragrafo 2: “All'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di prendere una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”

Articolo 7, paragrafo 2, lettera j) – obiettivi UE in materia di energia rinnovabile

Motivazione

L'obiettivo del 20% di cui alla lettera suddetta è un obiettivo dell'UE menzionato nella direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Dato che l'obiettivo del 20% è un obiettivo globale per gli Stati membri dell'UE, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA.

Testo di adattamento proposto

“L'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA.”

Articolo 46 – partecipazione al comitato per l'energia elettrica

Motivazione

Nell'accordo SEE figura attualmente un testo concordato di adattamento del precedente regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica (regolamento (CE) n. 1228/2003) in cui si specifica che gli Stati EFTA dovrebbero essere invitati a partecipare pienamente ai lavori del comitato per l'energia elettrica, ma senza diritto di voto. Dato che il comitato istituito nell'ambito del terzo pacchetto avrà un ruolo equivalente a quello del precedente comitato per l'energia elettrica, il testo di adattamento attuale dovrebbe essere mantenuto per il nuovo regolamento.

Testo di adattamento proposto

“I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.”

Direttiva 2009/73/CE

Deroga per l'Irlanda

Motivazione

Non avendo fonti di gas naturale, l'Islanda non possiede infrastrutture per la sua distribuzione. La Commissione ritiene pertanto che l'assenza di gas naturale in Islanda e la sua lontananza geografica, che renderebbe troppo onerosa la costruzione di gasdotti, costituiscano la “ragione geografica” definita nella giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia (Causa C-214/98). L'Islanda può quindi essere esonerata dall'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE nel diritto nazionale.

Va osservato che la mancata integrazione della direttiva 2009/73/CE nell'accordo SEE non avrebbe comunque nessuna incidenza sull'Islanda, poiché in questo paese non esistono né un mercato né un'impresa del gas. Non sarebbe economico effettuare i necessari investimenti infrastrutturali in un contesto di mercato concorrenziale. L'Islanda sta utilizzando il suo potenziale geotermico come soluzione alternativa e con costi molto ragionevoli, per cui non vi è alcuna prospettiva economica relativa a un futuro mercato del gas.

Testo di adattamento proposto

“La direttiva non si applica all'Islanda.”

Articolo 11 – Certificazione in relazione ai paesi terzi

Motivazione

Le relazioni degli Stati EFTA con i paesi terzi non sono rilevanti ai fini del SEE. Questo è specificato al sedicesimo considerando dell'accordo SEE, che recita: “*il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle*

limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico". D'altro canto, nessun accordo internazionale concluso dall'UE può vincolare gli Stati EFTA.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri dell'UE rifiutano la certificazione dei gestori di paesi terzi se non è stato dimostrato che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Gli elementi di cui tener conto sono i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri e altre circostanze specifiche del paese terzo. Dato che l'accordo SEE non disciplina le relazioni dei paesi terzi, gli accordi internazionali dell'UE, dei suoi Stati membri o degli Stati EFTA e le altre relazioni di questi Stati con paesi terzi non sono rilevanti ai fini del SEE. È quindi necessario un testo di adattamento per specificare che la disposizione sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici non va tenuta in considerazione nell'ambito dell'accordo SEE.

L'obbligo della separazione potrebbe tuttavia essere considerato un requisito di base del mercato interno dell'energia. Per garantire il buon funzionamento dell'accordo SEE, quest'obbligo dovrebbe essere applicato anche ai gestori di paesi terzi che chiedono di essere certificati da uno Stato EFTA. Va però sottolineato che l'obbligo non si applicherà ai gestori di paesi terzi in zone geograficamente circoscritte specificate nell'adattamento dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/73/CE prima della scadenza dei termini fissati³.

Nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 11, gli Stati membri chiedono alla Commissione se a suo parere gli obblighi di separazione siano stati rispettati e se il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità. A norma del paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, le funzioni della Commissione nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi. Nel settore energetico, l'Autorità di vigilanza EFTA è incaricata di attuare le procedure previste dal diritto dell'Unione.

Poiché è previsto un testo di adattamento per specificare che la disposizione sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), non va tenuta in considerazione nell'ambito dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA non può tener conto di questo criterio nell'esprimere il suo parere agli Stati EFTA. Viene quindi proposto un testo di adattamento in tal senso.

Testo di adattamento proposto

L'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA.

Articolo 49, paragrafi 2, 4, 5 e 6 – Mercati emergenti e isolati

Motivazione

Norvegia: il primo punto dell'adattamento proposto chiarisce che l'Autorità di vigilanza EFTA svolgerà i compiti della Commissione per quanto riguarda gli Stati EFTA.

³ Per ulteriori chiarimenti sull'articolo 49 si veda la pag. 16 della presente nota esplicativa.

Il secondo punto dell'adattamento proposto contiene un adattamento specifico per le infrastrutture esistenti in Norvegia, dovuto al fatto che la Norvegia è stata classificata come "mercato emergente" ai sensi della direttiva 2003/55/CE fino ad aprile 2004. Anche se la Norvegia non ha più questo status, il suo mercato interno del gas naturale rimane limitato ed è tuttora in fase emergente. Le infrastrutture per il gas naturale sono state sviluppate solo in alcune zone geograficamente circoscritte, che non sono interconnesse.

Per due zone geograficamente circoscritte viene chiesta una deroga a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. In queste due zone sono stati realizzati investimenti nel periodo in cui la Norvegia aveva lo status di mercato emergente e, di conseguenza, non sono state applicate deroghe. In entrambe, inoltre, si stanno valutando le possibilità di nuovi investimenti e di un'ulteriore crescita del mercato. La piena applicazione della direttiva causerebbe quindi seri problemi in quanto ridurrebbe gli incentivi a realizzare ulteriori investimenti in nuove infrastrutture per il gas. L'adattamento garantirà condizioni generali stabili e prevedibili per i nuovi investimenti in infrastrutture per il gas. L'età delle infrastrutture presenti in queste due zone rientra con un notevole margine nei termini per la deroga specificati all'articolo 49, paragrafo 5.

Si ritiene necessario esentare le due zone geograficamente circoscritte dall'applicazione delle disposizioni relative alla distribuzione. Viene proposta una deroga all'articolo 32 in quanto il pieno accesso di terzi pregiudicherebbe gli incentivi ad investire nell'ulteriore sviluppo delle infrastrutture. Trattandosi di un mercato emergente, viste le dimensioni limitate e l'età delle infrastrutture in questione, e in considerazione dell'onere sproporzionato che comporterebbe l'imposizione di norme relative al gestore del sistema di distribuzione, si propone un'esenzione dall'obbligo di designare un gestore del sistema di distribuzione ai sensi dell'articolo 24, tenendo conto anche del fatto che, conformemente alla proposta, il gestore in questione opererebbe in un sistema senza accesso di terzi. In conseguenza della deroga all'articolo 24, gli obblighi derivanti dagli articoli 25, 26 e 27 non si applicheranno. In conseguenza della deroga all'articolo 32, si propone una deroga all'articolo 31.

Le zone geografiche in cui sono necessarie deroghe sono elencate nel testo di adattamento. Le deroghe temporanee per le zone elencate riguardano i progetti esistenti e futuri in queste zone per un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tali zone tramite le infrastrutture in questione. La necessità di concedere deroghe sarà esaminata ogni cinque anni dall'autorità nazionale di regolamentazione della Norvegia; la Norvegia informerà il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA dell'esito del riesame. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare entro due mesi una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Descrizione delle due zone geograficamente circoscritte in Norvegia

Hordaland: nell'Hordaland, il gas naturale è disponibile per l'uso domestico presso l'impianto di trattamento a monte di Kollsnes. Durante il periodo in cui la Norvegia aveva lo status di mercato emergente ai sensi della direttiva 2003/55/CE sono state sviluppate infrastrutture collegate a questo punto di accesso dall'impresa del settore

del gas naturale Gasnor, che è anche il gestore attuale. Pochi clienti industriali sono collegati e utilizzano il gas naturale per le loro attività.

Jæren e Ryfylke: a Jæren e Ryfylke, l'impresa del settore del gas naturale Lyse Neo ha sviluppato una rete di distribuzione che consiste in 620 km di gasdotti con circa 1 700 clienti collegati. La rete è rifornita di gas dall'impianto di trattamento a monte di Kårstø e serve principalmente clienti industriali, più alcuni utenti del terziario. La rete di distribuzione è stata sviluppata nel periodo in cui la Norvegia aveva lo status di mercato emergente ai sensi della direttiva 2003/55/CE. Lyse Neo è il gestore della rete.

Liechtenstein: il Liechtenstein beneficia attualmente di una deroga alle disposizioni sulla separazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/55/CE. Questo è dovuto alle specificità del Liechtenstein, che è un paese molto piccolo ma altamente industrializzato con circa 36 000 abitanti, 14 000 famiglie e 33 000 luoghi di lavoro, e alla situazione particolare del suo mercato del gas.

Il Liechtenstein ha un'unica impresa del settore del gas, LGV, che ha accesso solo a una condotta ad alta pressione lunga 26 km (progettata per 70 bar). Partendo da questa condotta e utilizzando le reti di gasdotti locali, LGV serve circa 4 045 clienti finali. L'attività di LGV è limitata al commercio di gas e alla costruzione di reti di condutture, poiché il Liechtenstein non possiede risorse di gas naturale.

Nelle circostanze attuali, la separazione del gestore del sistema di trasmissione in Liechtenstein risulterebbe sproporzionata, specie se si tiene conto dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE. In base a questa disposizione, la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione non è obbligatoria se vi sono meno di 100 000 clienti allacciati. Pertanto, l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE non si applica al Liechtenstein.

Testo di adattamento proposto

“All'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”.”

Articolo 49, paragrafo 5: “All'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

“Le seguenti zone geograficamente circoscritte in Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data]:

- i) Jæren e Ryfylke,
- ii) Hordaland.

L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [della presente decisione] del [data], in merito alla necessità di mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza

EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l’Autorità di vigilanza EFTA.”“

Articolo 49, paragrafo 6: “All’articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: “L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.”“

Articolo 51 – partecipazione al comitato per il gas

Motivazione

Nell’accordo SEE figura attualmente un testo concordato di adattamento del precedente regolamento sugli scambi transfrontalieri di gas (regolamento (CE) n. 1775/2005) in cui si specifica che gli Stati EFTA dovrebbero essere invitati a partecipare pienamente ai lavori del comitato per il gas, ma senza diritto di voto. Dato che il comitato istituito nell’ambito del terzo pacchetto avrà un ruolo equivalente a quello del precedente comitato per il gas, il testo di adattamento attuale dovrebbe essere mantenuto per il nuovo regolamento.

Testo di adattamento proposto

“I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall’articolo 51, ma non hanno diritto di voto.”

Regolamento (CE) n. 715/2009

Deroga per l’Irlanda

Motivazione

Non avendo fonti di gas naturale, l’Islanda non possiede infrastrutture per la sua distribuzione. La Commissione ritiene pertanto che l’assenza di gas naturale in Islanda e la sua lontananza geografica, che renderebbe troppo onerosa la costruzione di gasdotti, costituiscano la “ragione geografica” definita nella giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia (Causa C-214/98). L’Islanda può quindi essere esonerata dall’obbligo di recepire il regolamento (CE) n. 715/2009 nel diritto nazionale.

Testo di adattamento proposto

“Il regolamento non si applica all’Islanda.”

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(terzo pacchetto Energia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione⁸.

⁴ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁵ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

⁷ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87).

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione¹¹.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione¹².
- (11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (15) La decisione 2011/280/UE della Commissione¹⁷ abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione¹⁸, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

⁸ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

⁹ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

¹⁰ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

¹¹ Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67).

¹² Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

¹³ Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

¹⁶ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

- (16) L'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (17) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁷ Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14).

¹⁸ Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34).